



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Dipartimento del Tesoro  
Direzione V  
Ufficio III

**Oggetto:** Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura. Spese legali inerenti il recupero delle somme escusse.

Alcuni enti che gestiscono i fondi di prevenzione dell'usura, di cui all'art. 15, legge 108/1996, hanno segnalato le crescenti difficoltà nell'espletamento dell'attività di recupero delle somme escusse dalle banche a titolo definitivo dal Fondo antiusura. Gli stessi enti sottolineano che le difficoltà nell'attività di recupero sono da attribuire agli elevati costi da sostenere per le spese legali necessarie per l'attività *de quo*.

L'Amministrazione ritiene che gli enti, che hanno registrato escussioni del Fondo antiusura, debbano esperire tutte le azioni possibili per il recupero delle stesse.

In merito alle spese legali, sostenute per il recupero delle escussioni, si è espressa il 12 novembre 2010 la Commissione antiusura che, al fine di incentivare la predetta attività di recupero, con conseguenti riflessi positivi sull'ammontare dei fondi pubblici ha stabilito che: “ ... *le somme recuperate, a partire dall'anno 2011, sulle escussioni definitive, come tali definite nella circolare del 27 gennaio 2010,<sup>1</sup> siano accreditate sui conti correnti convenzionati al netto delle spese legali sostenute, la cui detrazione sarà ammessa entro il limite della quota capitale recuperata*”.

Qualora il recupero delle escussioni avvenga in modo rateale, le relative spese legali saranno detratte pro-quota dalla somma da accreditare.

La rendicontazione annuale delle somme recuperate, nonché delle spese legali sostenute per il predetto recupero, sarà effettuata in seno alla relazione sull'operatività (la prima rendicontazione sarà effettuata con la relazione 2011, da presentare entro il 31/03/2012). La documentazione (distinta di versamento/estratto conto) che comprova l'accredito delle somme recuperate sui conti

---

<sup>1</sup> le escussioni vanno dedotte dall'ammontare del fondo antiusura solo ed esclusivamente quando la banca ne effettua il prelievo dai conti correnti sui quali sono depositati i fondi antiusura.

correnti con convenzione antiusura viene trasmessa all'Amministrazione unitamente alla relazione sull'operatività. La documentazione giustificativa delle spese legali sostenute (ad es. spese giudiziali, onorari Avvocati, etc.) è trattenuta dagli enti e messa a disposizione ogni qualvolta l'Amministrazione ne faccia richiesta.

Il rimborso delle spese di gestione resta disciplinato dalla circolare del 27 gennaio 2004.

Alla luce di quanto sopra riportato e per una maggiore fruibilità dei dati trasmessi, si procederà alla modifica/integrazione, del modello di relazione sull'operatività, che sarà allegata ad una successiva circolare.

**IL DIRIGENTE**